

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 09/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 09 dicembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Ferdinando Fanfani, Dott. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, Vice Presidenti; Avv. Luigi Bassano, Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Massimo Garzilli, Avv. Mario Rigo, Dott. Alberto Stancanelli; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1. RECLAMO N. 44 DELLA SOCIETA' A.C. SIENA AVVERSO IL RIGETTO (EX ART. 40 N.O.I.F.) DELLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO IN SUO FAVORE DEL CALCIATORE ODIBE CHUKWUWIKI MICHAEL. PROVVEDIMENTO ADOTTATO DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e, per l'effetto, ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 2. RECLAMO N. 44 (STAG. SPORT. 2008/2009) DEL CALCIATORE ZACCANTI FEDERICO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO (EX ART. 117 N.O.I.F.) ADOTTATO DALLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO IN ORDINE ALLA RISOLUZIONE INTERCORSO CON IL TARANTO SPORT S.R.L..**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo del calciatore Zaccanti Federico ed annulla, a far data dal 19.07.2008, il provvedimento di decadenza del tesseramento adottato dalla Lega Italiana Calcio professionistico in ordine alla risoluzione intercorsa (ex art. 117 N.O.I.F.) con il TARANTO SPORT S.R.L., ripristinando il rapporto contrattuale tra le parti, scadente il 30.06.2009. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

3. RECLAMO N. 30 DELLA SOCIETA' G.S.D. CAPRIATESE BOYS AVVERSO IL MANCATO TESSERAMENTO (EX ART. 40 N.O.I.F.) IN PROPRIO FAVORE DEL SIG. RALLO GIOVANNI. PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL C.R. MOLISE.

La Commissione Tesseramenti, in accoglimento del reclamo della G.S.D. CAPRIATESE BOYS, dichiara valido il tesseramento del calciatore RALLO GIOVANNI in favore di essa stessa reclamante e, nel contempo, dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del medesimo calciatore in favore della A.S.D. RIVIERA MARMI.

Dispone, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, l'invio degli atti alla Procura Federale in sede, per gli eventuali deferimenti.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

4. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 42 AVANZATA DAL C.R. VENETO DELLA L.N.D. IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO (EX ART. 40 N.O.I.F.) DEL CALCIATORE SVRAKA VERBANAC NEMANJA (A.S.D. TREVISO 2009).

La Commissione Tesseramenti, pronunciandosi sulla richiesta di giudizio avanzata dal C.R. VENETO della L.N.D. in ordine alla posizione di tesseramento del calciatore SVRAKA VERBANAC NEMANJA, dichiara che il tesseramento dello stesso, in favore della A.S.D. TREVISO, decorre dal 25.09.2009.

5. RECLAMO N. 34 DEL CALCIATORE BOATTO ANDREA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO (EX ART. 39 N.O.I.F.) IN FAVORE DELLA A.C. PASSARELLA 93.

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara il calciatore BOATTO ANDREA svincolato dalla società A.C. PASSARELLA 93.

Dispone, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, l'invio degli atti alla Procura Federale in sede, per gli eventuali deferimenti.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

6. RECLAMO N. 40 DELLA SOCIETA' G.S. AGORA S. RITA AVVERSO IL MANCATO TESSERAMENTO (EX ART. 40 N.O.I.F.) IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE PERFETTI MANUEL. PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL C.R. LAZIO DELLA L.N.D..

La Commissione Tesseramenti, in accoglimento del reclamo della G.S. AGORA S. RITA, dichiara valido il tesseramento del calciatore Perfetti Manuel in favore di essa stessa reclamante e, nel contempo, dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del medesimo calciatore in favore della POL. LATINA SCALO CIMIL.

Dispone, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, l'invio degli atti alla Procura Federale in sede, per gli eventuali deferimenti.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

7. 12RECLAMO N. 41 DEL CALCIATORE PESENTI SIMONE TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO (EX ART. 39 N.O.I.F.) IN FAVORE DELLA SOCIETA' A.S.D. POL. CURNO CALCIO.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e, per l'effetto, ordina incamerarsi la tassa reclamo.

8. RECLAMO N. 35 DELLA SOCIETA' A.S. VALLECORSA AVVERSO IL MANCATO TESSERAMENTO (EX ART. 40 N.O.I.F.) IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE DI NETTA ROSARIO. PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL C.R. LAZIO DELLA L.N.D..

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e, per l'effetto, ordina incamerarsi la tassa reclamo.

9. RECLAMO N. 45 DEL CALCIATORE FERRARESE CLAUDIO AVVERSO IL MANCATO TESSERAMENTO (EX ART. 117 N.O.I.F.) IN FAVORE DELLA SOCIETA' SPEZIA CALCIO S.R.L.. PROVVEDIMENTO ADOTTATO DALLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO.

La Commissione Tesseramenti, ritenuta la necessità ai fini del decidere, dispone il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del reclamo per ulteriori accertamenti.

10. RECLAMO N. 37 DELLA SOCIETA' A.S.D. TRE TORRI CALCIO AVVERSO LA POSIZIONE DI TESSERAMENTO (EX ART. 40 N.O.I.F.) DEL CALCIATORE DIOMEDES GIUSEPPE.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.
Dispone, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, l'invio degli atti alla Procura Federale in sede, per gli eventuali deferimenti.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

11. RECLAMO N. 36 DELLA SOCIETA' U.S.D. UNIONE SPORTIVA SACCOLONGO AVVERSO IL MANCATO TESSERAMENTO (EX ART. 39 N.O.I.F.) IN PROPRIO FAVORE DEI CALCIATORI – PETTENELLO MASSIMILIANO – ZAGO MIRKO – SANDONA MATTIA – PENZO GIANLUCA – BENETOLLO NICCOLO' – LUCCHESI MATTIA. PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL C.R. VENETO DELLA L.N.D..

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

12. RECLAMO N. 39 DEL SIG. RINI ARMANDO TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO (EX ART. 40 N.O.I.F.) DALLA SOCIETA' U.S.D. VILLANOVA.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

13. RECLAMO N. 38 DELLA SOCIETA' U.S. AGNELLI OLIMPIA AVVERSO IL MANCATO TESSERAMENTO (EX ART. 40 N.O.I.F.) IN PROPRIO FAVORE DEI CALCIATORI SANTICOLI GIOVANNI - GRACCIONE VINCENZO. PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL C.R. LOMBARDIA DELLA L.N.D..

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

14. RECLAMO N. 43 DELLA SOCIETA' A.S.D. POGGIO FIDONI AVVERSO IL MANCATO TESSERAMENTO (EX ART. 40 N.O.I.F.) IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE GUIDI ANGELO. PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL C.R. LAZIO DELLA L.N.D..

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo per cessata materia del contendere.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE CONTENUTO NEL C.U. N.08/D DEL 06.11.2009

4. RECLAMO N. 13 DELLA SOCIETA' A.S.D. ATLETICO TORINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITA' EX ART. 109 N.O.I.F. ADOTTATO DAL C.R. PIEMONTE V.A. NEI CONFRONTI DEL SIG. FEDELE FRANCESCO.

La Commissione Tesseramenti:

ritenuto che per mero errore materiale di seguito alla dichiarazione di inammissibilità del reclamo su indicato è stato ordinato l'incameramento della tassa reclamo;

ritenuto che la tassa suddetta non risultava versata dalla reclamante;

P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo predetto mediante eliminazione delle parole "Ordina incamerarsi la tassa reclamo".

5. RECLAMO N. 14 DELLA SOCIETA' A.S.D. ATLETICO TORINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITA' EX ART. 109 N.O.I.F. ADOTTATO DAL C.R. PIEMONTE V.A. NEI CONFRONTI DEL SIG. GISABELLA FABIO.

La Commissione Tesseramenti:

ritenuto che per mero errore materiale di seguito alla dichiarazione di inammissibilità del reclamo su indicato è stato ordinato l'incameramento della tassa reclamo;

ritenuto che la tassa suddetta non risultava versata dalla reclamante;

P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo predetto mediante eliminazione delle parole "Ordina incamerarsi la tassa reclamo".

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Publicato in Roma il 10 dicembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete